

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 24 gennaio 1979****che autorizza la Repubblica italiana a rinviare la comunicazione e l'attuazione dei piani nazionali di eradicazione accelerata della brucellosi e della tubercolosi dei bovini****(79/110/CEE)****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini ⁽⁴⁾, dispone agli articoli 2 e 3 che gli Stati membri il cui bestiame bovino è affetto da brucellosi o da tubercolosi approntino un piano nazionale inteso ad accelerare l'eradicazione della malattia; che, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva, tali piani sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione prima della loro attuazione e comunque entro e non oltre il 31 marzo 1978;

considerando che la Repubblica italiana ha tuttavia ufficialmente informato la Commissione che l'approntamento dei piani nazionali di eradicazione era ostacolato da gravi difficoltà e quindi ritardato;

considerando che è opportuno, nonché conforme agli obiettivi della summenzionata direttiva, permettere alla Repubblica italiana di approntare piani nazionali di eradicazione nonché di comunicarli alla Commissione ad una data che ne garantisca l'efficace attuazione;

considerando che, a norma dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, della direttiva 78/52/CEE ⁽⁵⁾, la durata di realizzazione di tre anni, prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 77/391/CEE, per l'attuazione dei piani nazionali di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi decorre al più tardi dal 31 dicembre 1978 ed è

limitata alle macellazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1982;

considerando che il differimento del termine entro cui devono essere comunicati i piani di eradicazione presentati dalla Repubblica italiana implica, per l'efficacia dell'azione intrapresa, il rinvio di un anno al massimo della data limite d'attuazione dei piani stessi e della data entro la quale le macellazioni effettuate possono fruire del finanziamento comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 77/391/CEE, la Repubblica italiana comunica alla Commissione i piani di cui agli articoli 2 e 3 della suddetta direttiva prima della loro attuazione e comunque entro e non oltre il 31 marzo 1979.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 78/52/CEE, la Repubblica italiana mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare i piani nazionali di eradicazione accelerata, approvati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 77/391/CEE, alla data fissata dalla Commissione nella sua decisione di approvazione e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1979.

2. In deroga all'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 78/52/CEE, la durata di realizzazione di tre anni prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 77/391/CEE decorre, per la Repubblica italiana, dalla data fissata dalla Commissione in applicazione del paragrafo 1. Tuttavia, il finanziamento comunitario è

⁽¹⁾ GU n. C 289 del 2. 12. 1978, pag. 6.

⁽²⁾ Parere espresso il 19 gennaio 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 19 dicembre 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.

⁽⁵⁾ GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 34.

comunque limitato alle macellazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1983.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1979.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FRANÇOIS-PONCET
